



Allegato alla deliberazione di Consiglio
Comunale n. 07/11 del 17 Febbraio
2011.



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Pietro Paolo Milleti)

P. Milleti

COMUNE DI PAVIA

REGOLAMENTO PER LA "TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA"

(testo emendato)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 07/11
del 17 Febbraio 2011





INDICE

Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Definizioni	3
Art. 3 - Denominazione delle aree di circolazione, monumenti o altri luoghi pubblici	3
Art. 4 - Proposte di intitolazione	4
Art. 5 - Deliberazioni	4
Art. 6 - Targhe viarie	4
Art. 7 - Comunicazioni	4
Art. 8 - Numerazione civica	5
Art. 9 - Attribuzione della numerazione civica	5
Art. 10 - Numerazione civica per diversi tipi di località abitate e assegnazione numeri civici	5
Art. 11 - Numeri civici per i futuri accessi	6
Art. 12 - Numerazione interna	6
Art. 13 - Targhe numerazione civica esterna e interna e servizio di posa	7
Art. 14 - Richiesta dell'attribuzione del numero civico – attribuzione d'ufficio	7
Art. 15 - Obblighi dei proprietari dei fabbricati	7
Art. 16 - Vigilanza	8
Art. 17 - Disposizioni finali	8
Art. 18 - Riferimenti normativi	8
Art. 19 - Entrata in vigore	8



Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle norme legislative e delle disposizioni ministeriali, la denominazione delle aree di circolazione e la numerazione civica.

Art. 2 - Definizioni

Per area di circolazione si intende ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, parco, e simili) del suolo pubblico o privato, ma aperto al pubblico, destinato alla viabilità.

La numerazione civica è costituita dai numeri esterni che contraddistinguono gli accessi dall'area di circolazione alle unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, locali in cui sono ubicate attività economiche, ecc.).

L'accesso all'unità ecografica semplice può essere diretto, quando si apre sull'area di circolazione, o indiretto se invece si apre su corti, cortili o scale interne.

La numerazione interna contraddistingue gli accessi che immettono nell'unità ecografica semplice da cortili o scale interne.

Art. 3 - Denominazione delle aree di circolazione, monumenti o altri luoghi pubblici

Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione che serve ad individuarla, da indicarsi su targhe di materiale resistente.

L'attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 e alla legge 23 giugno 1927, n. 1188, in quanto applicabili e alla circolare del Ministero dell'Interno n. 4/96.

E' da evitare, salvo inderogabili eccezioni, il cambio di denominazione delle aree di circolazione al fine di non arrecare danni economici o disagi agli abitanti ed alle attività ivi installate, nel rispetto di quanto disposto in materia dal D.P.R. n. 1158/1923 e dalla legge n. 1188/1927. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata sull'apposita targa anche la denominazione precedente.

L'attribuzione dei nomi alle aree di circolazione deve seguire preferibilmente il criterio di omogeneità se esistente delle aree limitrofe.

Nell'ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo, anche se comprese in frazioni amministrative diverse, così pure è da evitare di attribuire la stessa denominazione ad aree di circolazione diverse (es. Via Mazzini, Vicolo Mazzini, Piazza Mazzini).



Art. 4 - Proposte di intitolazione

Le proposte di intitolazione di una nuova strada, piazza, monumento o altro luogo pubblico del Comune possono pervenire da organi istituzionali, singoli componenti degli stessi, enti, associazioni e singoli cittadini, purchè tali proposte siano debitamente motivate e corredate da biografie in caso di persone oppure informazioni storico - culturali per altri toponimi.

L'istruttoria delle proposte di denominazione o di modifica della toponomastica stradale è attribuita all'Ufficio Toponomastica, il quale si avvale, della collaborazione del Servizio Sistemi Informativi Territoriali (SIT) e del Servizio Mobilità.

Art. 5 - Deliberazioni

L'esame delle proposte di denominazione o di modifica totale o parziale riguardanti la denominazione delle aree di circolazione, monumenti, edifici e altre strutture la cui intitolazione compete al Comune, è affidata alla Giunta Comunale.

Le deliberazioni in materia di toponomastica, per il rispetto del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", sono di competenza della Giunta Comunale.

Le denominazioni delle nuove aree di circolazione pubbliche o private ad uso pubblico, monumenti o altri luoghi aperti al pubblico e i cambi di denominazione, devono sempre ottenere le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia toponomastica (Prefettura e Società Storica Lombarda).

Art. 6 - Targhe viarie

La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente.

Le caratteristiche fisiche delle targhe viarie così pure la loro apposizione, devono rispettare le direttive dell'ISTAT e quanto disposto dal D.Lgs. n. 285/92 "Nuovo codice della strada" e dal suo regolamento di esecuzione D.P.R. n. 495/92. o normativa vigente in materia, ad esclusione del riposizionamento in centro storico, che per ragioni estetiche devono essere simili alle esistenti o adatte al contesto architettonico.

Art. 7 - Comunicazioni

Dopo l'attribuzione della denominazione di una nuova area di circolazione, viene data comunicazione dall'Ufficio Toponomastica, attraverso gli strumenti più idonei, alle istituzioni di soccorso, ai servizi interni dell'Ente (con particolare riguardo ai servizi SIT e Mobilità) e agli Enti esterni e alle aziende di servizi che operano sul territorio.



Art. 8 - Numerazione civica

Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica che deve essere ordinata secondo la successione naturale dei numeri.

Al Comune compete l'indicazione e l'assegnazione della numerazione civica esterna e della numerazione interna ove necessaria, ai fabbricati collocati in ogni area di circolazione del territorio comunale secondo quanto disposto dalla legislazione in materia e più precisamente dalla L. 24.12.1954, n. 1228 e D.P.R. 30.05.1989, n. 223 e s.m.i. e secondo le regole e i criteri previsti dalle direttive dell'ISTAT.

Art. 9 - Attribuzione della numerazione civica

Vanno numerate tutte le porte e gli accessi anche se secondari che dall'area di circolazione immettono all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere, intendendo con accessi anche i garages che danno direttamente sull'area di circolazione. Non sono escluse le grotte, baracche e simili adibite ad abitazioni.

Sono escluse dalla numerazione civica solo le porte delle chiese, le porte di ingresso ai fienili, alle legnaie, alle stalle e simili e agli accessi a monumenti pubblici; dovrà invece essere attribuito il numero civico nel caso che oltre ad accedere al monumento si possa anche accedere agli uffici, abitazioni in esso ricomprese, ecc..

All'interno dei fabbricati vanno numerati gli accessi che immettono in abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali o simili.

Art. 10 - Numerazione civica per diversi tipi di località abitate e assegnazione numeri civici

In ogni area di circolazione a sviluppo lineare (via, viale, vicolo, ecc.) la numerazione civica deve iniziare dall'incrocio con la via ritenuta più importante, iniziando dal centro verso la periferia, assegnando i numeri dispari ad un lato ed i pari all'altro, preferibilmente i dispari a sinistra ed i pari a destra.

In ogni area di circolazione a sviluppo poligonale, quindi nelle piazze, piazzali, larghi, ecc., la numerazione deve essere progressiva e cominciare a sinistra di chi entra nella piazza dalla via principale o ritenuta tale; nel caso in cui questa attraversi la piazza, la numerazione deve cominciare a sinistra di chi vi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via stessa.

Nelle strade ad andamento anulare (circonvallazioni, rotatorie e simili), la numerazione deve incominciare dall'incrocio con la via radiale principale o ritenuta tale.

Nelle strade che collegano due centri abitati, la numerazione deve iniziare dal limite del centro abitato più importante.



Nelle strade che si dipartono da altre di ordine superiore, la numerazione deve cominciare dal punto di incrocio con la strada superiore.

Nelle strade che collegano due strade d'ordine superiore, la numerazione deve iniziare dal punto di incrocio con la strada ritenuta più importante.

Nelle strade in cui sorgono fabbricati solo da un lato, perché ancora non ne sono stati costruiti dall'altro, la numerazione deve essere, secondo i casi, o soltanto dispari o soltanto pari.

Se da un lato della strada vi è l'impossibilità permanente di costruire, la numerazione può essere unica e progressiva.

Quando sorga la necessità di attribuire numeri civici per l'apertura di nuovi accessi tra altri consecutivamente numerati, a ciascun nuovo accesso deve essere assegnato il numero che precede seguito da lettera dell'alfabeto maiuscola e progressiva (es.: 1/A, 1/B, 1/C, ecc.)

Art. 11 - Numeri civici per i futuri accessi

Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinabili a nuove costruzioni, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi.

Art. 12 - Numerazione interna

Quando il numero civico da solo non è sufficiente ad individuare l'unità abitativa, il negozio, l'ufficio e simili, quindi nel caso in cui alle succitate unità non si accede direttamente dall'esterno, si deve ricorrere anche all'uso del numero interno.

Gli accessi alle unità ecografiche semplici aperti su una stessa scala od uno stesso cortile o vialetto, devono essere contrassegnati oltre che dallo stesso numero civico esterno anche da un numero interno contraddistinto da numeri arabi progressivi.

Alle unità ecografiche semplici alle quali si accede da un stesso cortile o vialetto deve essere attribuito il numero interno progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile o vialetto dall'accesso esterno unico o principale.

Ciascun accesso dal piano terreno o rialzato che consenta di adire ai piani superiori è considerato scala.

Per gli accessi alle unità ecografiche semplici aperti su una o più scale la numerazione deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al più alto, seguendo il verso da sinistra a destra in ciascun pianerottolo.

L'indicazione del piano è quella di uso comune per cui il piano stradale è Piano Terreno (T) o Rialzato (R) e i successivi sono indicati con numeri arabi (1, 2, 3.....).



Se le scale sono più di una e riferite allo stesso numero civico devono essere contrassegnate con lettere dell'alfabeto maiuscole e progressive. La successione delle scale deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile o nell'atrio dall'accesso esterno unico o principale.

Il complesso di palazzine che fanno capo ad un unico numero civico principale deve essere contraddistinto ciascuna palazzina come fossero singole scale.

Art. 13 - Targhe numerazione civica esterna e interna e servizio di posa

I numeri civici esterni e i numeri interni devono essere indicati su targhe di materiale resistente aventi preferibilmente le misure di cm16 x 12 con scritta nera su fondo chiaro catarifrangente con cornice di colore blu e collocate possibilmente, in alto a destra di ciascun accesso all'unità ecografica semplice o in caso di cancello, sul pilastro destro, salvo casi particolari derivanti dalla presenza di recinzioni o simili.

La fornitura e la posa del numero civico, per garantire un'uniformità in tutto il territorio comunale è a carico del Comune.

Art. 14 - Richiesta dell'attribuzione del numero civico – attribuzione d'ufficio

L'indicazione del numero civico va richiesta, sulla base dell'apposita modulistica all'Ufficio Toponomastica.

Nella modulistica allegata alla richiesta di attribuzione di un numero civico, devono essere indicati, anche graficamente, gli accessi esterni da numerare e gli accessi interni alle unità immobiliari e la loro destinazione d'uso.

Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di attribuzione del numero, l'Ufficio Toponomastica, assunte le dovute informazioni e previo eventuale sopralluogo, provvede alla sua attribuzione e ne dà comunicazione scritta al richiedente.

L'attribuzione della numerazione civica può essere eseguita d'ufficio.

Dopo l'attribuzione del numero civico, gli uffici comunali provvedono all'inserimento dello stesso nel Sistema Informativo e nella Cartografia Comunale e da ultimo all'apposizione della targa relativa al numero civico.

Art. 15 - Obblighi dei proprietari dei fabbricati

L'attribuzione del numero civico, sia esterno che interno, è definitiva, salvo modifiche disposte dall'Amministrazione Comunale a seguito di ristrutturazione e/o revisione della numerazione civica e pertanto il richiedente è tenuto alla corretta utilizzazione del medesimo per qualsiasi adempimento conseguente, comprese le eventuali comunicazioni ad uffici, enti, ecc.



E' fatto obbligo ai proprietari degli immobili avere la massima cura delle targhe della numerazione civica, di lasciarle ben visibili ed individuabili e di segnalare al Comune eventuali mancanze o deterioramenti.

L'attribuzione dei numeri civici esterni e della numerazione interna (quando necessaria) è requisito necessario per ottenere l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente.

Art. 16 - Vigilanza

Ai compiti di vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento sono tenuti l'Ufficio Toponomastica il Corpo di Polizia Locale, e il Servizio Mobilità.

L'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento può essere effettuato dai soggetti di cui all'art. 13 della L. 689/81.

L'accertamento di anomalie o di violazioni per irregolarità comporterà la rimozione della stessa e il ripristino corretto in applicazione al presente regolamento **e le spese sostenute saranno a carico del trasgressore.**

Art. 17 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia ed alle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica.

Art. 18 - Riferimenti normativi

Il presente regolamento fa riferimento alle seguenti norme:

- Legge 24/12/1954, n. 1228(legge Anagrafica);
- D.P.R. 30/05/1989, n. 223 (regolamento Anagrafico);
- R.D. 10/05/1923, n. 1158 (toponomastica);
- Legge 23/06/1927, n. 1188 (toponomastica);
- Avvertenze e note illustrative all'ordinamento anagrafico – ISTAT “Metodi e norme – serie B n. 29 anno 1992”.

Art. 19 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla esecutività della delibera di approvazione, trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line, ai sensi dell'art. 134, 3° comma del d.lgs. 267/2000 e da tale data cessano di avere effetto le disposizioni con esso incompatibili.